

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

(140<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi » (1139) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2595, 2596  
PECORARO, *relatore* . . . . . 2595, 2596  
PELLEGRINO . . . . . 2596  
VAISECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2596

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di Sant'Ulderico in Parma una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chiostro di Sant'Ulderico) » (1629) (D'iniziativa del deputato Buzzi) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione ed approvazione con modificazioni) (1):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2583, 2584, 2585, 2586  
BANFI . . . . . 2586  
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 2584  
CONTI, *relatore* . . . . . 2483  
FERRARI Giacomo . . . . . 2584, 2585  
FORTUNATI . . . . . 2586  
MAIER . . . . . 2585  
RODA . . . . . 2585

« Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro »

(1) Durante la discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433, del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del chiostro di San Ulderico) e, in favore del comune di Parma, altra frazione dell'area adiacente il chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

(1645) (D'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 2591,	2592
BANFI, relatore . . . . .		2591
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2591,	2592
LO GIUDICE . . . . .		2592
RODA . . . . .		2592

« Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando » (1698) (D'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	2602,	2604
FORTUNATI . . . . .		2603
PELLEGRINO . . . . .	2603,	2604
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2603,	2604

« Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette » (1840) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	2592,	2593
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2592	
MAIER, relatore . . . . .	2592,	2593
TRABUCCHI . . . . .		2593
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		2593

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi i compendi patrimoniali denominati " Caserma Ederle ", " Caserma Manthonè " e " Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa » (1907) (D'iniziativa del senatore Perrino) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	2586,	2589,	2590
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2588,		2589
CONTI . . . . .			2589
FORTUNATI . . . . .			2589
PERRINO . . . . .	2587,		2589
RODA . . . . .			2588
TRABUCCHI . . . . .			2590

« Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guar-

dia di finanza » (2042) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed appro-

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 2597
PELLEGRINO . . . . .	2597
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	2597

« Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari » (2090) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	2594,	2595
MAIER . . . . .		2595
PELLEGRINO . . . . .		2595
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		2595

« Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale » (2283) (D'iniziativa dei senatori Genco ed altri) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	2601,	2602
GENCO . . . . .		2602
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .		2602

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Artom, Banfi, Bertoli, Bonacina, Cenini, Conti, Fortunati, Lo Giudice, Maccarrone, Magliano Terenzio, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertone, Bosso e Cuzari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli, Rovere e Perrino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Ferrari Giacomo e Genco.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Colombo Vittorino e Valsecchi Athos.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buzzi: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chioostro di San Ulderico) » (1629) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Buzzi: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 670 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chioostro di San Ulderico) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**C O N T I**, *relatore*. Il disegno di legge è stato trasmesso al Senato dalla Camera dei deputati in data 18 aprile 1966. Comunico subito che, al termine della mia esposizione, presenterò tre emendamenti, il primo dei quali sull'oggetto, nel senso di far autorizzare la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma di una porzione di metri quadrati 433 del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del Chioostro di San Ulderico) e in favore del comune di Parma di una porzione di metri quadrati 237 dello stesso compendio patrimoniale.

Ciò premesso, preciso che il provvedimento in esame si collega alla legge 13 giugno 1960, n. 625, con la quale veniva autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato, denominato « ex caserma Marcucci Poltri », ad eccezione del Chioostro di San Ulderico e di una area ad esso adiacente su cui insistono fabbricati, già in uso alla caserma ed ora fa-

tiscenti. Tale area adiacente è stata dichiarata di rispetto del Chioostro stesso per la valorizzazione dell'insigne monumento. La Chiesa parrocchiale è proprietaria della piazza di San Ulderico, una volta sede di un cimitero, oggi adibita a piazzale, antistante la Chiesa. L'area di rispetto è tale perchè, come ho detto, c'è il Chioostro che è monumento nazionale e perchè, necessariamente, si deve passare sopra di essa per accedere al Chioostro. Le finalità della legge numero 625 del 13 giugno 1960, ossia attività educativo-sociali e religiose, resteranno salvaguardate anche dopo la proposta vendita, in quanto rimarrà in perpetuo il vincolo, per l'area di rispetto, a tale destinazione.

Dal canto suo il comune di Parma aveva acquistato l'altra area facente parte della « ex caserma Marcucci Poltri » per la costruzione di edifici scolastici; senonchè, in sede di attuazione del progetto, si è accorto che non poteva utilmente portare a termine l'opera intrapresa, non avendo sufficiente area disponibile per destinarla alla prevista palestra. Allora, mediante i buoni uffici del senatore Giacomo Ferrari, già sindaco di Parma, si è addivenuti a un accordo tra il titolare attuale della parrocchia, professor don Baroni, e il comune di Parma, in virtù del quale, al prezzo già stabilito, i 670 metri quadrati oggetto dell'autorizzazione a vendere vengono suddivisi in ragione di metri quadrati 433 alla Chiesa e 237 al Comune, con una spesa a carico della Chiesa di lire 12.925.373 e del Comune di lire 7.074.627.

Osservo che, in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento della proposta di legge del deputato Buzzi, è intervenuto un deputato della parte alla quale appartiene il senatore Giacomo Ferrari, il quale si è doluto del prezzo troppo elevato stabilito per la vendita. Comunque, il provvedimento è stato approvato fissando il prezzo complessivo della vendita in lire 20.000.000, pari a lire 30.000 il metro quadrato. Naturalmente, con gli emendamenti presento anche la nuova planimetria, corrispondente alla modificata situazione, modificata, peraltro, solo nel senso che l'area di rispetto, segnata nella planimetria allegata al

disegno di legge con la lettera « B », viene suddivisa in due parti, di cui una corrispondente all'area assegnata alla Chiesa, l'altra all'area assegnata al comune di Parma.

Ciò premesso, invito gli onorevoli senatori a voler approvare il disegno di legge con gli emendamenti da me proposti.

FERRARI GIACOMO. Conosco molto bene le varie fasi della pratica riguardante la vendita dei 670 metri quadrati del compendio di piazzale Santa Fiora in quanto in buona parte esse si sono svolte quando ero sindaco di Parma. La città aveva necessità di molti edifici scolastici, perchè tutti erano stati distrutti dai bombardamenti. In particolare, il Comune aveva ravvisato la necessità di acquistare un'area in un determinato punto del quartiere San Marcellino. L'area c'era, quella della ex caserma Marcucci Poltri, complesso distrutto esso pure dai bombardamenti. Poichè si trattava di patrimonio del demanio militare, vi fu un lungo periodo per il passaggio dell'area al demanio civile, con intromissione dell'Intendenza di finanza, che aveva manifestato l'esigenza di costruire *in loco* degli uffici. Dopo lunghissima pratica, che mi costò non poche fatiche, riuscimmo a portare a termine la convenzione. Acquistammo il terreno, e lo facemmo — lo dico a puro titolo di notizia — pagando ben 100 milioni di lire per 5.000 metri quadrati o poco più, ad un prezzo, cioè, piuttosto alto, mentre come Comune avremmo, semmai, dovuto essere favoriti. Comunque lo acquistammo e la Sovrintendenza ai monumenti prescrisse lo stralcio di un'area, che chiamò area di rispetto ma che, in realtà, nell'intenzione della Sovrintendenza stessa, sarebbe dovuto servire per costruirvi una sala convegni, un piccolo appartamento per il custode, servizi vari e così via. Per quel che concerne l'area del Comune, furono redatti due progetti per edifici scolastici, dei quali uno è stato realizzato, tanto che la scuola è in esercizio da 3 anni, mentre l'altro ha subito dei ritardi ed è tuttora in fase di attuazione in quanto il Genio civile e il Provveditorato agli studi hanno apportato delle modifiche. Risultato pratico: la palestra dell'edificio scolastico elementare non

ha superficie per essere costruita se non per un terzo.

Successivamente l'onorevole Buzzi ha presentato la sua proposta di legge. Il comune di Parma non ne aveva saputo nulla ed io nemmeno: ci si è accorti di essa quando la Camera dei deputati l'ha approvata il 1° aprile dello scorso anno. Allora il Comune è subito intervenuto e, dopo accordi con la Parrocchia e con lo stesso onorevole Buzzi, si è stabilito di fissare una suddivisione fra Chiesa e Comune dell'area di cui il disegno di legge oggi al nostro esame autorizza la vendita. La Sovrintendenza ai monumenti, da parte sua, ha comunicato di non aver più intenzione di procedere alle costruzioni progettate; anzi, ha escluso di poterlo fare anche per il futuro e ha solo richiesto che sia mantenuta la fisionomia storica del piazzale. Perciò con gli emendamenti proposti dal senatore Conti va tutto a posto. Il Comune insiste perchè il provvedimento sia approvato con gli emendamenti oggi proposti e insiste perchè mi interessi del suo *iter*. Ragione per cui, mentre raccomando caldamente a tutti gli onorevoli senatori di voler dare il loro voto favorevole al nuovo testo della proposta Buzzi, prego lei, signor Presidente, di fare in modo che il messaggio venga rapidamente trasmesso alla Camera dei deputati, cosicchè anche l'altro ramo del Parlamento possa approvare il disegno di legge nella nuova formulazione. In questo modo il comune di Parma potrà portare sollecitamente a termine la costruzione dell'edificio scolastico, i cui lavori sono fermi dal febbraio di quest'anno, e mettere a disposizione della scuola tutte le attrezzature in tempo per il nuovo anno scolastico.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sulle proposte del relatore. Lo è stato già in sede di Camera dei deputati sul testo dell'onorevole Buzzi e lo è a maggior ragione oggi che, con il nuovo testo, si soddisfano le esigenze di due enti contemporaneamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 20.000.000, dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera B nella planimetria allegata alla presente legge nonchè dei fabbricati sopra costruiti.

Il relatore propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, per il prezzo di lire 12 milioni e 925.373, dell'area adiacente il chiostro San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera B nella planimetria allegata alla presente legge, nonchè dei fabbricati sopra costruiti dell'estensione di metri quadrati 433, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

È autorizzata altresì la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Parma, per il prezzo di lire 7.074.627, dell'area adiacente il chiostro di San Ulderico, di proprietà demaniale, indicata con la lettera C nella planimetria allegata alla presente legge, della estensione di metri quadrati 237, foglio 32, mappale 284/parte-catasto urbano.

Allegata vi è la nuova planimetria.

M A I E R . Non si tratta solo di area, allora, ma anche di fabbricati.

F E R R A R I G I A C O M O . Sono fabbricati che in realtà non esistono perchè si tratta di ruderi, residuati dei bombardamenti bellici, oramai completamente demoliti. D'altro canto non vi sono contestazioni di sorta, in quanto la suddivisione è già stata effettuata, sono stati murati i picchetti definitivi e non vi è più possibilità di incertezze. È tutto regolare e tutto a posto, insomma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Detta area dovrà in perpetuo essere destinata dall'acquirente a zona di rispetto inedificata, con la sola esclusione dell'abitazione del parroco, nonchè ad attività ricreative, assistenziali e religiose.

È stabilito il diritto di pubblico accesso al Chiostro di San Ulderico e l'acquirente dovrà assumere gli oneri di sistemazione e manutenzione.

A questo articolo, in dipendenza dell'emendamento testè approvato all'articolo 1, il relatore propone un emendamento tendente a sostituire all'inizio del primo comma le parole « Detta area » con le altre « L'area di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

R O D A . Dopo aver attentamente esaminato la planimetria dell'area di cui trattasi così come risulta in seguito alla nuova divisione, mi domando che cosa rimarrà della zona di rispetto una volta costruite sui 433 metri quadrati destinati a tale scopo l'abitazione del parroco nonchè tutte le attività ricreative, assistenziali e religiose.

P R E S I D E N T E . Tali attività dovranno essere autorizzate dal Comune e dalla Sovrintendenza alle belle arti. Ritengo quindi che possiamo stare tranquilli sotto questo punto di vista.

R O D A . In altre parole, non vorrei che si trattasse di un vincolo puramente formale e che i 433 metri quadrati, che — ripeto — verrebbero a costituire l'area indicata con la lettera B nella nuova planimetria allegata, venissero tutti edificati.

Con questo non intendo oppormi all'approvazione del provvedimento in discussione, per la quale mi rimetto alla decisione che vorrà prendere la Commissione, ma

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

semplicemente far presente che ho delle perplessità in proposito.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**B A N F I .** Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato).

### Art. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

(E approvato).

**F O R T U N A T I .** Dal momento che il disegno di legge dovrà comunque essere inviato nuovamente all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione, onde eliminare la possibilità di una *vacatio legis*, sarebbe opportuno, a mio avviso, aggiungere un articolo 4 del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Fortunati.

(È approvato).

Comunico agli onorevoli senatori che, in relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe

essere così modificato: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Ulderico in Parma, una porzione di metri quadrati 433, del compendio patrimoniale disponibile dello Stato sito in Parma, piazzale Santa Fiora (area di rispetto del chiostro di San Ulderico), e, in favore del comune di Parma, altra frazione dell'area adiacente il Chiostro di San Ulderico, di metri quadrati 237 ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati " Caserma Ederle ", " Caserma Manthonè " e " Deposito nafta Marina militare del Seno di levante ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa » (1907)**

**P R E S I D E N T E , relatore.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Perrino: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di Brindisi ed al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi dei compendi patrimoniali denominati " Caserma Ederle ", " Caserma Manthonè " e " Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante ", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, su questo disegno di legge si è già svolta un'ampia discussione nella seduta del 6 corrente; in quella occasione la Commissione decise però a un certo punto di rinviare la discussione aderendo così alla richiesta del Sottosegretario di Stato Colombo, che aveva espres-

so il difforme parere del Governo in ordine al prezzo previsto nello stesso disegno di legge. Analoga richiesta di rinvio era stata peraltro avanzata anche dal Sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi, in considerazione soprattutto del fatto che i beni oggetto della vendita erano in parte ancora in uso dell'Amministrazione militare.

Pertanto, prima di procedere nell'esame del provvedimento, vorrei pregare il senatore Perrino, presentatore dello stesso, di esporre il suo avviso circa le considerazioni che vennero fatte a suo tempo in modo particolare dal Sottosegretario di Stato per le finanze Colombo.

**P E R R I N O .** Desidero in primo luogo ringraziare la Commissione della possibilità che mi dà di aggiungere qualche ulteriore chiarimento a quanto contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge in discussione, disegno di legge peraltro che può sembrare piccola cosa — e certamente lo è — ma che per la città di Brindisi riveste invece grandissima importanza.

Come è noto, tale città nel corso degli ultimi 20 anni si è più che raddoppiata come popolazione (è passata infatti da 30.000 a 80.000 abitanti) crescendo però in modo del tutto disarmonico, direi tentacolare, in conseguenza del permanere nel centro urbano delle aree di cui trattasi, tra l'altro del tutto inutilizzate ed in uno stato di completo abbandono.

Come chiaramente si evince dal testo del provvedimento, si tratta in sostanza di tre compendi immobiliari. Per quanto si riferisce al « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante », che ha una superficie di circa 6 ettari e mezzo, sul quale si trovano una decina di cassoni vuoti vulnerabilissimi, mentre il restante terreno è affidato alla custodia di un sergente dell'esercito che vi alleva polli e vi coltiva cicoria, il Ministero della difesa ci ha comunicato l'impossibilità di cedere tale compendio per esigenze militari.

Le cose però — a quanto mi risulta — non stanno esattamente così: vorrei infatti ricordare agli onorevoli colleghi che qualche anno fa l'Amministrazione militare è

stata in trattative per la permuta di quel suolo con il Consorzio del porto. In altre parole, l'Amministrazione militare avrebbe ceduto al Consorzio del porto quel terreno se il Consorzio stesso avesse provveduto a collocare i cassoni vuoti in una zona retrostante diversa da quella. Mi pare quindi che le esigenze di carattere militare fatte presenti dal Ministero della difesa non siano del tutto giustificate: sono del parere infatti che da parte di tale Amministrazione si tenga conto non tanto di tali esigenze, quanto piuttosto dell'opportunità di pervenire ad una permuta anzichè ad una vendita.

Il secondo dei tre compendi in questione è rappresentato dall'ex « Caserma Ederle ». La superficie totale dell'immobile, a seguito di recenti rilievi di aggiornamento, è risultata di circa 12.000 metri quadrati che, al netto delle strade di Piano regolatore, si riducono a circa 10.000. Per la vendita dell'intero compendio l'Ufficio tecnico erariale ha determinato — come è noto — il valore venale di lire 475.000.000.: al riguardo però ho eccepito che questo prezzo non è conforme a quelli correnti attualmente sulla piazza di Brindisi. Come esempio mi sono permesso di portare qui in Commissione una copia dell'atto di compravendita tra l'Amministrazione provinciale di Brindisi ed una ditta privata di 12.000 metri quadrati di suolo ubicati proprio al centro della città a 300 metri in linea d'aria dalla Caserma in questione. Secondo tale atto, questo terreno è stato pagato solo 235 milioni, pari a lire 19.000 al metro quadrato, meno cioè della metà di quanto l'Ufficio tecnico erariale ha valutato il suolo della « Caserma Ederle ».

Ora, a parte il fatto che all'origine i terreni di cui trattasi furono donati dal Comune di Brindisi all'Amministrazione militare perchè vi sorgessero quei manufatti e che quindi si trattò di una generosa elargizione della città, è da tenere presente che attualmente i Comuni in genere, quando hanno bisogno di terreni, ricorrono soprattutto alla legge n. 167 e che pertanto per fissare il prezzo di vendita nella maniera più equa si presentava la possibilità di due

soluzioni: prezzo risultante dalla media tra il valore venale accertato dall'Ufficio tecnico erariale ed i redditi imponibili dell'ultimo decennio, soprattutto con riferimento appunto alla legge n. 167; prezzo risultante dal valore venale accertato dall'Ufficio tecnico erariale, ridotto del 50 per cento. Quest'ultima è la soluzione da me presa a modello nell'elaborazione del presente disegno di legge. Desidero peraltro far notare all'onorevole Commissione che, seguendo sia l'una che l'altra soluzione, si arriva praticamente alla determinazione dello stesso prezzo.

Tengo inoltre a precisare che il suolo in questione non permette eventuali speculazioni edilizie, così come teme invece il senatore Roda, in quanto l'Amministrazione provinciale intende rilevarlo unicamente al fine di avviare un'intensificazione dell'edilizia pubblica.

Per quanto si riferisce poi al terzo manufatto, faccio presente che si tratta di un vecchio convento in pessimo stato di manutenzione, il quale 7 anni fa fu già offerto in vendita all'Amministrazione provinciale. Il prezzo venne allora stabilito in 25 milioni: all'ultimo momento però l'Ufficio tecnico erariale rivide la perizia e lo portò ad oltre 50 milioni, per cui l'Amministrazione provinciale — io stesso ne ero il Presidente — abbandonò l'idea dell'acquisto in parola in considerazione soprattutto del fatto che si trattava di un immobile che, pur trovandosi nel centro della città, prossimo al Palazzo della Provincia, non poteva essere demolito perchè su di esso gravava un vincolo della Sovrintendenza ai monumenti.

In conclusione, quindi, non insisto sulla prima richiesta relativa all'alienazione del compendio « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante » attesa l'opposizione del Ministero della difesa a cederlo e la possibilità che possano essere avviate trattative con il Consorzio del porto ai fini di una permuta, mentre per quanto si riferisce agli altri due complessi non posso che ribadire l'opportunità di giungere ad una riduzione del prezzo rimettendomi peraltro, per un giudizio definitivo, alla decisio-

ne che in proposito intenderà prendere la Commissione.

La cosa essenziale infatti è uscire finalmente da questa fase di incertezza che pregiudica ulteriormente qualsiasi possibilità per la città di Brindisi di avere uno sviluppo armonico e regolare. Se a questo giungeremo avremo certamente compiuto un'opera altamente meritoria.

**R O D A** . Desidero in primo luogo ringraziare il presentatore del disegno di legge in discussione per le spiegazioni obiettive e soprattutto esaurienti che ha avuto l'amabilità di fornirci.

In via preliminare vorrei però chiarire un equivoco e cioè che io non mi sono opposto al disegno di legge perchè temevo che i suoli in questione potessero essere sfruttati in modo men che corretto dall'Amministrazione provinciale di Brindisi, che — ne sono sicuro — ne farà il dovuto uso a favore della collettività, ma soltanto perchè le stime degli Uffici tecnici erariali sono sempre state mantenute dalla Commissione, in ordine alle varie compravendite sottoposte alla sua approvazione, anzi molte volte addirittura aumentate a sua discrezione avendole considerate superate cronologicamente.

Sono disposto tuttavia a consentire una eccezione a favore dell'Amministrazione provinciale di Brindisi a condizione però che ciò non costituisca precedente e che il prezzo stabilito sia quanto più possibile vicino a quello fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

**C O L O M B O** , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero anzitutto ringraziare i senatori che aiutano il Governo a far sì che il patrimonio dello Stato possa servire alla comunità.

Per quanto riguarda poi la valutazione concreta del provvedimento in discussione, prendo atto con soddisfazione della rinuncia da parte del senatore Perrino al terzo dei complessi da cedere in titolo, mentre per quanto si riferisce agli altri due complessi devo dichiarare che il Governo non può consentire alcuna riduzione di prezzo in quanto ciò rappresenterebbe la violazio-



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)140<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1967)

ne di un principio che non deve essere compiuta neppure per favorire gli enti locali.

Vi è però un altro problema da risolvere, quello cioè della riassegnazione dei fondi ricavati dalla vendita: in particolare, per quanto riguarda la « Caserma Ederle », esiste una richiesta specifica da parte del Ministero della difesa perchè il ricavato venga riassegnato allo stesso Ministero. Altre volte mi sono soffermato sulla questione ed ho sempre sostenuto che il ricavo di simili vendite deve essere accreditato *in toto* al Ministero del tesoro in modo da avere una valutazione complessiva dei fondi ai quali poi potranno attingere gli altri Ministeri per le rispettive necessità.

**PERRINO**. Ritengo che anche la questione della riassegnazione dei fondi sia ormai superata. Per quanto riguarda la « Caserma Ederle », infatti, che poi è il compendio più importante, desidero ricordare che con verbale del 17 gennaio 1966 il compendio è stato dismesso dal Ministero della difesa al Demanio dello Stato ai fini della vendita con il vincolo dell'assegnazione del ricavo a favore del bilancio del Dicastero del tesoro.

Quindi, almeno per quanto riguarda la Caserma Ederle, non c'è motivo di contendere; il divario sorge per l'altro compendio, quello della Caserma Manthonè, e l'assegnazione del ricavo a favore del bilancio della Difesa. Il Sottosegretario mi informava che, per quanto riguarda questo complesso minore, poichè si tratta di un valore dismesso e quindi libero per la vendita e poichè anche si tratta di una cifra inferiore a cento milioni, la vendita diretta, senza bisogno di un provvedimento legislativo, si può fare.

**FORTUNATI**. Fatto così, va tutto al Tesoro: la Difesa non può vendere.

**PRESIDENTE, relatore**. Restava da chiarire il punto riguardante la valutazione del prezzo di vendita. L'onorevole Sottosegretario ha detto che la valutazione era stata effettuata dall'Ufficio tecnico erariale; lo stesso Parlamento, se vuole disattendere questa valutazione, dovrebbe, quanto

meno, indicare delle motivazioni ragionevoli. Nella relazione del collega Perrino, proponente del provvedimento, la motivazione ragionevole starebbe nel fatto che l'acquirente è una pubblica Amministrazione. Per la verità, in passato, qualche volta una motivazione del genere l'abbiamo accolta..

**CONTI**. Basta pensare a Cagliari!

**PRESIDENTE, relatore**. Chiedo all'onorevole Sottosegretario se è possibile, in questo quadro di prospettive, arrivare ad una riduzione della valutazione compiuta dall'Ufficio tecnico erariale.

**COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le finanze**. Ho sempre cercato di attenermi ai principi che ho imparato nello svolgimento della mia attività parlamentare e di Governo; per cui insisto perchè venga rispettata la sistematica di fondo, cioè le valutazioni devono restare quelle che sono state fatte. Ci sono altri strumenti — e se non ci sono, inventiamoli — per venire incontro a situazioni precarie degli enti locali, ma questa non è la strada adatta.

In definitiva insisto perchè la valutazione resti quella dell'Ufficio tecnico erariale, o almeno che nella determinazione della valutazione si tenga presente la base stabilita dall'Ufficio tecnico. Comprendo perfettamente come l'acquirente in questo caso sia una pubblica Amministrazione, però tutta la materia deve essere inquadrata, appunto, in una sistematica di ordine generale nei rapporti tra ente locale ed ente nazionale; ma in questo caso non mi pare opportuno fare questa particolare distinzione.

**PRESIDENTE, relatore**. Io stesso ho parlato di « eccezioni rare », non di regola. A questo punto mi corre l'obbligo di chiedere al proponente se intende rinunciare al testo dell'articolo 2, e in questo caso io stesso relatore mi farei proponente dell'emendamento soppressivo, oppure se ha in animo un parere diverso.

**PERRINO**. Ho dichiarato nell'esposizione precedentemente svolta di rimettermi al parere della Commissione. Lei ha par-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

lato di rare eccezioni; se c'è una città che merita una qualche eccezione questa è proprio la città di Brindisi per tutti i sacrifici compiuti durante la prima e la seconda guerra mondiale e che ha avuto interi quartieri completamente distrutti; mi pareva quindi questa l'occasione buona, tanto più che ci sono già dei precedenti. Capisco che una rondine non fa primavera, però, una volta tanto, si può consentire a qualche eccezione. Comunque, ripeto che non mi irridisco sulla riduzione del 50 per cento.

**T R A B U C C H I.** Prego il collega Perrino di non insistere anche per un altro motivo; il Ministro delle finanze, qui rappresentato egregiamente dal sottosegretario Colombo, si trova in questo caso a dover rappresentare anche il Ministero della difesa, che presenta quelle rivendicazioni. Domani il Ministero della difesa, avendo quello delle finanze aderito a vendere ad un prezzo inferiore a quello valutato dall'Ufficio tecnico erariale, potrebbe fare non delle osservazioni di carattere giuridico, ma almeno di carattere morale, — di carattere giuridico non potrebbe farle perchè il Parlamento copre tutto! — che potrebbero essere davvero poco gradite in quanto sarebbero delle accuse di mal difendere gli interessi dello Stato. Per questi motivi prego il senatore Perrino di non insistere sull'articolo 2.

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore dell'Amministrazione provinciale di Brindisi, per il prezzo complessivo di lire 269.000.000, della ex caserma « Ederle » della superficie di mq. 11.930 e della ex caserma « Manthonè » della superficie di mq. 2.281, facenti parte del patrimonio disponibile dello Stato.

È fatto obbligo all'Amministrazione provinciale di Brindisi di utilizzare tali compendi per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

A questo articolo, quale relatore, propongo un emendamento sostitutivo della cifra di lire « 269 milioni » con l'altra « 528 milioni ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, previa sclassifica, in favore del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi, per il prezzo di lire 130 milioni, del compendio denominato « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante » della superficie di mq. 64.521.

È fatto obbligo al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi di utilizzare tale compendio per la realizzazione di opere di interesse pubblico.

Quale relatore propongo la soppressione di questo articolo.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta soppressiva dell'intero articolo 2.

(È approvata).

#### Art. 3.

Il provento della vendita sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze inerenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il senatore Fortunati ha presentato un emendamento soppressivo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

del primo comma, emendamento al quale aderisce il relatore.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Faccio presente che l'articolo 3, così modificato, può essere considerato un comma dell'articolo 1. Propongo pertanto di agguingerlo, come terzo comma, all'articolo 1, che diviene così articolo unico.

Metto ai voti tale modifica di coordinamento.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli ed altri: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro » (1645)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Angelilli, Lami Starnuti, Giraudo, Bonacina, Ferrari Francesco e Gatto Simone: « Parificazione alle cartelle fondiari delle obbligazioni emesse dalla Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro ».

Do la parola al relatore perchè possa chiarire quei punti che, nelle sedute precedenti, erano rimasti oscuri.

B A N F I , *relatore*. Questo disegno di legge è già stato preso in esame dalla Commissione in altra seduta e la sua discussione fu rinviata per dar tempo al Governo di informarci circa la situazione delle altre

banche o istituti autorizzati ad emettere obbligazioni per il credito alle medie e piccole industrie. L'elenco di queste banche e istituti fu presentato in altra seduta, quando fu chiesta un'altra informazione e cioè come la Banca nazionale del lavoro avesse impiegato i fondi a sua disposizione. Ora le operazioni che la Banca del lavoro prevedeva al 31 dicembre 1966 sono: 1633 operazioni per i vari settori, per un importo di cento miliardi con un impegno di 93 miliardi; da sottolineare che i settori maggiormente rappresentati sono quello meccanico, con 294 operazioni per 24 miliardi, quello alimentare, con 204 operazioni per 18 miliardi, quello della pesca, con 35 operazioni per un miliardo e 739 milioni.

Per quanto riguarda la distribuzione regionale, le operazioni sono: 852 per l'Italia settentrionale, per un importo di utilizzo di 49 miliardi e 20 d'impegno; 569 per l'Italia centrale, per un importo di utilizzo di 38 miliardi e 16 d'impegno; 157 per l'Italia meridionale, per un importo di utilizzo di 6 miliardi e 639 milioni; per le isole le operazioni sono 55 per un importo di 6 miliardi e 104 milioni. Questo come informazione.

L'altra informazione che ancora dovevamo assumere è quella di essere tranquillizzati sul fatto che con le operazioni attuali, la Banca nazionale del lavoro chiudesse un problema ancora aperto. Su questo punto, però, credo che il Governo abbia delle informazioni più recenti per cui mi limito a quello che ho detto, lasciando al Sottosegretario il compito di dare le ulteriori informazioni.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con la esposizione del relatore; è, però, preoccupato per quanto riguarda i riflessi tributari e fiscali. A questo proposito sarebbe del parere di presentare un emendamento col quale si dà la possibilità alla Banca nazionale del lavoro di emettere queste obbligazioni come tutti gli altri Istituti, fatta eccezione per quanto riguarda il trattamento tributario. In definitiva il Governo accetta l'articolo unico con l'inserimento delle parole « escluso quello tributario » dopo le

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

altre « sono parificate, ad ogni effetto », contenute nel primo comma.

**L O G I U D I C E .** Ritengo che l'emendamento proposto dal Governo possa essere accettato senz'altro dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo.

(*E approvato*).

**R O D A .** Sarebbe stato meglio, però, fare di questo emendamento un comma a parte.

**C O L O M B O ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Per tranquillizzare il senatore Roda faccio presente che il nostro Ufficio legislativo è completamente d'accordo su come viene inserito questo emendamento aggiuntivo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette » (1840)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette » .

Dichiaro aperta la discussione generale.

**M A I E R ,** *relatore.* L'eccedenza di spesa di circa 99 milioni si è verificata ne-

gli esercizi dal 1961 al 1964 e trova giustificazione in missioni relative ad attività particolari rispetto a quelle normali. Posso così riassumerle: corsi presso la Scuola centrale tributaria per l'addestramento e il perfezionamento dei funzionari, vasti piani di verifiche agli uffici e all'azienda, sgravi fiscali a causa di calamità atmosferiche, spese per l'applicazione della legge per il Piano verde e relative agli sgravi di cui ho detto; in generale si può dire che la mancanza di personale presso gli uffici periferici ha reso necessario lo spostamento temporaneo di personale da altri uffici, comportando maggiori spese per indennità di missione. Queste maggiori spese si riferiscono, a seconda degli anni, a queste cifre: per il 1961-62: 42.062.129; per il 1962-63: 6.286.050; per il 1963-64: 31.755.122; per il primo semestre del 1964: 18.523.261. Il totale giunge, così a 98.626.562. Gli stanziamenti per queste spese furono di 286 milioni, fino all'esercizio 1963-64; dal 1964 in poi, furono di 350 milioni e per il 1967 di 360 milioni.

L'andamento degli stanziamenti ci dà tranquillità assoluta sulla regolarità sostanziale dei superi di impegno che andiamo a sanare. Certo le eccedenze di spesa in materia di indennità lasciano sempre perplessi, anche perchè i compensi sono ormai così esigui da non coprire neppure la spesa effettivamente sostenuta. Cosicchè non è certo giusto porre il personale nelle condizioni di spendere, per tanto tempo, somme assai rilevanti. È da evitare assolutamente che situazioni del genere abbiano a ripetersi, specialmente per i Ministeri finanziari che debbono essere di esempio per gli altri.

La copertura è prevista mediante ricorso al fondo globale. Concludo raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

**C O L O M B O ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo non può che associarsi a quanto esposto dal relatore.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)140<sup>a</sup> SEDUTA (20 luglio 1967)

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

## Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione di lire 99 milioni per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale dovuti al personale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette concernenti gli esercizi precedenti.

(È approvato).

## Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Vi è un problema da risolvere: il disegno di legge è stato presentato il 17 settembre 1966; nel testo si fa riferimento all'anno 1965, ma il rendiconto dell'anno 1965 è già stato approvato dal Parlamento. La legge 27 febbraio 1955 n. 64, autorizza ad utilizzare le spese previste per provvedimenti legislativi non ancora approvati in un esercizio, nel bilancio nell'esercizio successivo. Quando fu presentato il disegno di legge, il riferimento a tale legge era ineccepibile; ora siamo nel 1967 e potremmo risolvere la contraddizione stabilendo una deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, ma resta il fatto che il rendiconto per il 1965 è già stato approvato dal Parlamento. Non possiamo fare acrobazie finanziarie.

T R A B U C C H I . Per la copertura possiamo fare riferimento al fondo previsto per tutta una serie di provvedimenti governativi, da attuare nel 1967, che con-

tiene un grosso margine dato dalla mancata fiscalizzazione degli oneri sociali. Il fondo non può essere consumato tutto e possiamo ridurre questo capitolo dei provvedimenti legislativi in corso, nel 1967, tenendo anche conto che un grosso provvedimento ha lasciato un certo margine al Governo perchè non è stato e non sarà più attuato.

P R E S I D E N T E . Per decidere in questo senso dovremmo avere una tabella degli impieghi del fondo di bilancio già assegnato alla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Può, forse, aiutare a risolvere il problema il dare lettura dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64:

« A partire dall'esercizio finanziario 1951-1952, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa spesa era prevista per il 1965; secondo la legge n. 64 si ha un accantonamento per il 1966. Dunque, nel 1966 esisteva una certa capienza che può essere riportata al 1967.

M A I E R , *relatore*. Proporrèi, allora, il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2: dopo le parole « si provvede » e prima delle parole « a carico » aggiungere, tra due virgole, « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con la modifica testè approvata.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri » (2090)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca anche la discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri ».

Dichiaro aperta la discussione e do lettura del disegno di legge di cui sono relatore:

*Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio la indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;

2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente

nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ».

Chi dei colleghi ha avuto il tempo di leggere la relazione presentata dal Ministro delle finanze, avrà senz'altro potuto farsi un'opinione sulla fondatezza del provvedimento e sull'urgenza della sua approvazione.

Dirò succintamente che con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, furono riordinate le frammentarie norme succedutesi nel tempo, che regolavano il funzionamento del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, e fu istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri.

All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960 si elencavano le finalità del Fondo di assistenza, e tra dette finalità, alla lettera e) era prevista la concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessavano definitivamente dal servizio nel Corpo.

Successivamente, all'articolo 4, si stabiliva che nello statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, si sarebbero stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo. Lo statuto fu effettivamente emanato entro l'anno, con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414. Ma in esso si ritenne, con una certa ingenuità, che nella lettera e) dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, quando si autorizzava la concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio del Corpo, fossero comprese anche le buonuscite da riconoscere agli eredi dei militari caduti in attività di servizio. L'Organo di controllo, quando ebbe esaminato lo Statuto che regolava l'applicazione dell'articolo 2 della legge n. 1265, stabilì che si dovesse stralciare dal testo, perchè non previste dalla legge, alcune norme, tra cui quelle sopra ricordate.

Il Ministro delle finanze ha ritenuto di risolvere questa controversia interpretativa, e di rimediare a questa eccezione, che a mio giudizio era fondata, con la presentazione del disegno di legge che stiamo esaminando.

Il testo di questo articolo unico appare di una chiarezza tale, e le ragioni che lo so-

stengono mi sembrano talmente ovvie, che concludo la mia relazione chiedendo alla Commissione una pronta approvazione del provvedimento.

**PELLEGRINO**. Dopo l'esauriente relazione del Presidente, sono perfettamente d'accordo con questo disegno di legge, che finalmente ha ovviato all'increscioso inconveniente di escludere dal beneficio del Fondo massa del Corpo delle guardie di finanza i congiunti dei militari caduti in attività di servizio. Questo provvedimento è arrivato con molto ritardo, tuttavia meglio tardi che mai.

**MAIER**. Sono favorevole al disegno di legge, ma desidero un chiarimento. Cosa succede dell'indennità di buonuscita del personale dello Stato in generale? Ho l'impressione che il personale dello Stato, quando muore in attività di servizio, non lascia il diritto, agli aventi causa, all'indennità di buonuscita. Se così fosse, come ritengo, chiederei che il Governo si impegnasse a promuovere un provvedimento che estendesse una norma analoga agli impiegati dello Stato.

**PRESIDENTE, relatore**. Se oltre a questa norma di assestamento, con la quale finalmente si provvede ad una grave lacuna nei confronti dei membri della guardia di finanza, si volesse ulteriormente ampliare il provvedimento, sarebbe necessario sentire il parere della prima Commissione. Siamo in materia di ordinamento generale dello Stato e penso che *l'optimum* sarebbe che lei, senatore Maier, trasformasse in un ordine del giorno la sua richiesta.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze**. Vorrei far notare al senatore Maier che qui siamo in una fattispecie particolare di utilizzazione, secondo direzioni già indicate, del Fondo massa, che oggi si chiama Fondo di assistenza per i finanziari. Questo è un fondo autonomo della Guardia di finanza non regolato dalla legge generale dello Stato. Ad esso affluiscono contravvenzioni ed altre entrate del ge-

nera, che sono destinate per utilità sociali. Le altre Amministrazioni non hanno fondi paragonabili a questo. Lo Statuto in questione fu curato ai sensi dell'articolo 3 della legge istitutiva del Fondo di assistenza per i finanziari; la proposizione che presenta il collega Maier riguarda il bilancio dello Stato e dovrebbe essere indirizzata al Ministro per il tesoro piuttosto che al Ministro per le finanze.

Posso, comunque, fare delle indagini in questo campo presso altre Amministrazioni, a cominciare da quella delle finanze, perchè non c'è dubbio che la stessa Amministrazione finanziaria non ha nulla da spartire con questo beneficio previsto nel provvedimento, e nella misura in cui non fossero previsti benefici del genere, prendo impegno di informare il Ministro del tesoro.

**MAIER**. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario e mi dichiaro soddisfatto della risposta ricevuta. Non ritengo necessario presentare un ordine del giorno.

**PRESIDENTE, relatore**. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*E approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: «Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi» (1139)**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione del disegno di legge: «Adeguamento del contributo ordinario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**PECORARO, relatore**. Come gli onorevoli senatori avranno avuto modo di constatare leggendo la relazione del Governo, l'oggetto del disegno di legge è estre-

mamente semplice e chiaro. Con norma legislativa che risale al 1946, norma con la quale fu istituito l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, si stabilì che per le spese di finanziamento dell'Istituto stesso si provvedesse con un contributo dell'Amministrazione dei monopoli, da determinarsi annualmente entro la misura massima di lire 800.000, e con i contributi a carico delle ditte concessionarie di coltivazioni di tabacco, la cui misura, da stabilire anno per anno, non avrebbe potuto superare il cinque per mille dell'importo annuo dei tabacchi ceduti al Monopolio od esportati.

È da tener presente che la misura stabilita nella cifra massima di lire 800.000 rappresenta appena la metà del complessivo importo che il Monopolio erogava fin dal periodo pre-bellico per l'allora Istituto sperimentale « Leonardo Angeloni » di Scafati, per l'Ente nazionale per il tabacco e per l'Istituto sperimentale « Luigi Starace Cilento » di Lecce, enti che sono stati soppressi con l'istituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, che ne ha assorbito il patrimonio e l'attività.

È da considerare che il Monopolio erogava nel periodo prebellico un contributo di 500.000 lire annue e basta questa cifra per dimostrare quale divario vi sia fra il contenuto economico di quel contributo e l'attuale.

Quale scopo, comunque, persegue il disegno di legge in esame? Quello di adeguare il contributo annuo che l'Amministrazione dei monopoli di Stato destina a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, elevandolo a 20 milioni di lire. Date le premesse, non mi resta che chiedere agli onorevoli colleghi di dare la loro approvazione al provvedimento, pregando il rappresentante del Governo di volersi fare esso stesso promotore di un emendamento che regoli la decorrenza del contributo secondo l'esercizio finanziario corrente.

**P E L L E G R I N O**. Io ritengo che l'attività dei concessionari di tabacco sia una delle più parassitarie del nostro Paese. Essi, infatti, realizzano dei profitti enormi. Me ne sono reso conto partecipando, in

contraddittorio tra i concessionari e i consorzi di tabacchicoltori, alle operazioni di stima delle partite. Ragione per cui ritengo che sarebbe opportuno gravare i concessionari di contributi più forti, in relazione ai loro introiti, regolando *ex novo* la materia.

**P E C O R A R O**, *relatore*. Il problema dell'esistenza o meno dei concessionari e della sistematica delle contribuzioni non possiamo che affrontarlo marginalmente oggi, dato che ci stiamo solo occupando del contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

**P E L L E G R I N O**. D'accordo.

**V A L S E C C H I**, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge fu presentato il 21 aprile 1965. Poichè ci troviamo nell'esercizio finanziario 1967 è necessario procedere alle relative modifiche in entrambi gli articoli, modifiche peraltro limitate all'indicazione dell'esercizio — da variare in 1967 anzichè 1965 — restando inalterato il numero del capitolo.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il contributo annuo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con sede in Roma, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, verrà corrisposto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1965, nella misura di lire 20.000.000.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire le parole « esercizio finanziario 1965 » con le parole « esercizio finanziario 1967 ». Lo metto ai voti.

(È approvato).



Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiata con lo stanziamento del capitolo 211 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Anche a questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « anno finanziario 1965 » con le altre « anno finanziario 1967 ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dopo l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza » (2042) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore, senatore Trabucchi, momentaneamente assente, illustrerò io stesso brevemente la portata del provvedimento.

Si tratta, in sostanza, di adeguare il trattamento economico del personale imbarcato del contingente di mare della Guardia di finanza a quello della Marina mi-

litare a titolo compensativo del rischio, delle responsabilità, del disagio economico e delle rinunzie che il servizio a bordo comporta. Infatti, attualmente, il rapporto tra i due trattamenti è di 1 a 7 e non tiene conto del fatto che le prestazioni richieste al personale imbarcato del Corpo della guardia di finanza non sono inferiori a quelle delle corrispondenti categorie della Marina. Spesso, anzi, sono più gravose per il minore tonnellaggio delle navi, la frequenza delle prestazioni, specialmente notturne, la responsabilità connessa al disimpegno dei compiti istituzionali.

Queste sono le considerazioni che hanno spinto il Ministro delle finanze, di concerto con quelli della difesa e del tesoro, a proporre l'adeguamento del trattamento sotto forma di istituzione delle indennità di imbarco e di navigazione per il personale della Guardia di finanza, e che mi inducono a chiedere alla Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

P E L L E G R I N O . Sono senz'altro favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur dovendo far rilevare che anch'esso è stato posto in discussione con ritardo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A nome del Governo ringrazio l'onorevole Presidente per la sua esauriente relazione.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

(*Indennità di imbarco e di navigazione*).

Al personale indicato nella tabella di equipaggio o d'armamento delle unità del Naviglio della Guardia di finanza adibite ai servizi di crociera o di navigazione costiera, lacuale, lagunare o portuale, spettano le seguenti indennità giornaliere di imbarco e di navigazione:

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO DI CROCIERA		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Comandante .....	205	180
Sottordine di coperta .....	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi.....	155	150
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante .....	205	180
Sottordine di coperta .....	170	135
Direttore di macchina e primo motorista di complessi motori superiori a 200 HP	190	165
Sottordine di macchina e secondo motorista dei suddetti complessi .....	155	150
Nostromo .....	140	115
Motoristi e fochisti in sottordine, fochisti, artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	140	100
Elettricisti, Cannonieri, Marinai .....	105	60
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Sottordine di macchina e secondo motorista di complessi motori superiori a 200 HP .....	140	150
Nostromo .....	125	115
Motoristi e fochisti, fochisti artefici ed ordinari, radiotelegrafisti, elettroradaristi .....	120	100
Elettricisti, Cannonieri e Marinai .....	90	60

GRADO E QUALIFICA	INDENNITÀ	
	di imbarco	di navigazione
SERVIZIO COSTIERO		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Comandante .....	170	135
Primo motorista .....	155	150
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Comandante .....	170	135
Sottordine di coperta .....	140	115
Primo Motorista .....	155	150
Nostromo .....	140	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettro radaristi .....	140	100
Elettricisti e Marinai .....	105	60
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone .....	160	135
Sottordine di coperta .....	125	115
Primo Motorista .....	140	150
Nostromo .....	120	100
Motoristi, radiotelegrafisti, elettro radaristi .....	120	100
Elettricisti e Marinai .....	90	60
SERVIZIO LACUALE — LAGUNARE O INTERNO PORTUALE		
<i>Aiutante di battaglia — Maresciallo maggiore — Maresciallo capo:</i>		
Padrone .....	140	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai .....	100	—
<i>Maresciallo ordinario — Brigadiere — Vicebrigadiere:</i>		
Padrone .....	140	—
Sottordine di coperta .....	125	—
Motorista .....	155	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai .....	100	—
<i>Appuntato e Finanziere:</i>		
Padrone .....	125	—
Motorista .....	140	—
Elettro radaristi, Elettricisti e Marinai .....	85	—

(È approvato).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

## Art. 2.

Le indennità d'imbarco e navigazione spettano anche agli ufficiali imbarcati su unità

del servizio navale della Guardia di finanza, appartenenti a nuclei navali di manovra e adibite ai servizi di crociera, nelle seguenti misure giornaliere:

QUALIFICA	GRADO	INDENNITÀ	
		di imbarco	di navigazione
Comandante nucleo navale di manovra .....	capitano	300	350
Comandante nucleo navale di manovra .....	tenente	250	300
Altri incarichi .....	tenente	150	200

(È approvato).

## Art. 3.

(Indennità di imbarco).

L'indennità di imbarco è corrisposta nella misura di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando l'unità è in armamento; è ridotta alla metà quando l'unità è in posizione di armamento ridotto e cioè dopo il quindicesimo giorno di permanenza agli ormeggi, alla fonda, sullo scalo o in bacino; cessa dopo il quinto giorno di armamento ridotto.

Non si effettuano riduzioni o sospensioni dell'indennità di imbarco per i periodi di tempo durante i quali l'unità, per lavori o per altri motivi, debba rimanere assente dalla sede normale di assegnazione.

(È approvato).

## Art. 4.

(Indennità di navigazione).

L'indennità di navigazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2 spetta per i giorni in cui l'unità esegue servizi di navigazione in specchi di acqua distanti almeno 5 miglia dalle opere murarie più foranee di ciascun porto o sede, per una durata non inferiore ad otto ore consecutive.

Qualora, per lavori o per altri motivi, l'unità debba rimanere assente dalla sede di normale assegnazione, sarà ugualmente corrisposta l'indennità di navigazione al per-

sonale ammogliato imbarcato, in aggiunta all'indennità di imbarco, per tutto il periodo della permanenza dell'unità fuori della normale sede.

(È approvato).

## Art. 5.

L'indennità di imbarco non è cumulabile con l'indennità di mare.

Al personale di cui all'articolo 1, l'indennità di mare compete soltanto nei casi di sospensione dell'indennità di imbarco.

(È approvato).

## Art. 6.

(Disposizioni finali).

Sono soppressi i soprassoldi di cui agli articoli 45, 46 e 48 del decreto ministeriale 1º settembre 1925, n. 1838.

È abrogato il decreto interministeriale 22 aprile 1948, n. 30640.

(È approvato).

## Art. 7.

All'onere di lire 43 milioni, in ragione d'anno, derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del ca-

pitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per quelli successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1966.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco ed altri: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (2283)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Genco, Giuntoli Graziuccia, Jannuzzi, Pennacchio e Caccano: « Norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### *Articolo unico.*

Le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 955, si intendono applicabili a tutti i materiali litoidi similari al marmo, qualunque sia la loro composizione, purchè siano suscettibili di polimento o lucidatura ed abbiano l'aspetto e gli usi dei marmi indicati nel predetto articolo 3, la

cui elencazione è soltanto indicativa e non tassativa.

Il disegno di legge n. 2283, presentato dal senatore Genco ed altri, ha per oggetto alcune norme interpretative della legge 29 dicembre 1949, n. 955, concernente provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

La relazione che accompagna questo provvedimento è molto dotta ed anche di estremo interesse perchè permette di avere una conoscenza quasi completa in materia di marmi e di pietre dure, lucidabili e non lucidabili.

Debbo dire che gli argomenti che sono stati adottati mi hanno persuaso. Infatti, anche se il Ministero delle finanze ha seguito, come regola, il criterio di riconoscere come marmi soltanto quei minerali che abbiano una determinata composizione chimica, corrispondente a una definizione tecnicamente rigorosa del concetto di marmo, sta di fatto, però, che quando, nel 1949, su proposta del compianto ministro Vanoni, fu varata la norma attualmente vigente, nella relazione che accompagnava la presentazione del provvedimento si indicò con molta chiarezza che si intendeva unificare il sistema di imposizione per tutta la produzione marmifera nazionale. Si intendeva prolungare un trattamento speciale accordato all'industria marmifera apuana; ma poichè non si voleva adottare un provvedimento di eccezione, si dispose che tutta l'industria marmifera nazionale avrebbe dovuto pagare l'imposta generale sull'entrata in modo unificato, con una certa procedura, e si fece un'elencazione dei materiali che sarebbero stati contemplati da questa legge, comprendente: marmo, granito, serpentino, travertino, diorite, sienite, quarzite di Barge, trachite, porfido ed alabastro, in qualsiasi forma o grado di lavorazione. Tale elencazione, però, ha ommesso tutti i materiali litoidi suscettibili di lucidatura, che pure, nella comune accezione, vengono generalmente denominati marmi.

Ora il provvedimento in discussione tende ad estendere anche a questi materiali le norme degli articoli 3 e 4 della legge 29 di-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

140ª SEDUTA (20 luglio 1967)

cembre 1949, n. 955, in quanto l'elencazione contenuta nell'articolo 3 di detta legge voleva essere semplicemente esemplificativa e non tassativa.

Concludendo, quindi, invito la Commissione a dare il voto favorevole a questo disegno di legge.

**G E N C O .** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella relazione che accompagnava il provvedimento divenuto poi legge 29 dicembre 1949, n. 955, il ministro Vanoni specificava che lo scopo per il quale il provvedimento stesso veniva presentato era quello di mettere tutta l'industria marmifera nazionale sullo stesso piano.

Ora nell'articolo 3 della legge del 1949 è stata fatta un'elencazione, che voleva essere esemplificativa; senonchè è accaduto che l'Amministrazione finanziaria, e per essa il Gabinetto chimico delle dogane, ha ritenuto che per « marmo » si dovessero intendere semplicemente i calcari macrocristallini o microcristallini estratti prevalentemente nella zona apuana, mentre invece in senso tecnico, merceologico e commerciale per « marmo » si intende qualunque materiale suscettibile di lucidatura.

D'altra parte, nel corso del dibattito della legge n. 955 nei due rami del Parlamento, il ministro Vanoni dichiarò esplicitamente che l'elencazione contenuta nell'articolo 3 voleva essere soltanto esemplificativa e non tassativa. Ciononostante, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto ad escludere dalla applicazione di questa legge le dolomie, le quali non sono costituite soltanto da carbonato di calcio, ma anche da carbonato di magnesio.

Dall'applicazione della suddetta legge, inoltre, sono esclusi anche altri marmi, che rappresentano il 5 per cento della produzione totale.

Concludendo, quindi, invito la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

**V A L S E C C H I ,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Se la Commissione non ha nulla in contrario, vorrei chiedere un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge per avere la possibilità di avere maggiori elementi a disposizione.

**P R E S I D E N T E ,** *relatore.* Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale ed altri: « Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando » (1698)**

**P R E S I D E N T E ,** *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Valsecchi Pasquale, Bonafini, Torelli e Rosati: « Vendita d'urgenza dei mezzi di trasporto sequestrati in occasione di contrabbando ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'urgenza del provvedimento, in assenza del relatore, senatore Cuzari, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

La relazione che accompagna il provvedimento in discussione esprime in modo assai chiaro la situazione che viene a verificarsi in particolare nei valichi delle province di Como, Sondrio e Varese, ma anche in quelli di altre zone.

Si tratta della situazione determinata dall'esistenza di un ingente traffico che si svolge appunto attraverso questi valichi di frontiera e dal fatto che la vigilanza in questi ultimi tempi è stata notevolmente potenziata. Questo porta come conseguenza che le operazioni di contrabbando vengono scoperte in maggior numero, tanto è vero che avvengono circa cento sequestri al mese di mezzi di trasporto adoperati per commettere contrabbando di tabacchi e merci varie.

Ora, tali mezzi di trasporto debbono essere tenuti a disposizione fino a quando l'Autorità giudiziaria non ha definitivamente deciso in merito ai relativi reati contestati, e sono tenuti in custodia giudiziale da appaltanti che stipulano particolari contratti con l'Amministrazione finanziaria. I diritti di custodia, nella sola circoscrizione doganale di Como, costano allo Stato una spesa netta annua di circa 20 milioni di lire.

Il prolungarsi inevitabile delle procedure giudiziarie porta come conseguenza immediata che gli autoveicoli restano in custodia molto tempo, talvolta parecchi anni, prima di essere confiscati in base alla legge doganale, e quindi venduti. Pertanto, quando questi autoveicoli vengono posti in vendita, hanno perso qualsiasi valore commerciale e praticamente il loro valore è ridotto a quanto può valere un rottame.

Le vendite all'asta periodicamente esperite, infatti, danno un ricavato che non compensa nemmeno la spesa sostenuta per la preventiva custodia; il che veramente costituisce, oltre che un danno economico, anche, vorrei dire, un danno morale per lo Stato.

Pertanto il presente disegno di legge, all'articolo 1, propone che i mezzi di trasporto sequestrati, perchè usati per commettere contrabbando a termini della legge doganale e di altre leggi fiscali speciali o di monopolio, possano essere venduti trascorsi 90 giorni dalla data del sequestro.

All'articolo 2 si dispone che la vendita viene fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto e a mezzo di asta pubblica, secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria. Tale nulla osta può rappresentare, a mio avviso, una cautela sufficiente per quei casi, in verità poco numerosi, nei quali la presunzione di contrabbando sia notevolmente infondata.

L'articolo 3 si riferisce al ricavato delle vendite, che sarà depositato con le forme dei depositi giudiziari e rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria precedente sino all'esito del giudizio. Nell'ultimo comma dell'articolo 3 si afferma che qualsiasi diritto sul mezzo di trasporto potrà farsi valere esclusivamente sulla somma ricavata dalla vendita per asta pubblica.

Con questo credo di aver detto a sufficienza sul provvedimento al nostro esame, di cui raccomando l'approvazione alla Commissione.

**PELLEGRINO.** Siamo perfettamente d'accordo su questo disegno di legge, perchè effettivamente il costo della rela-

tiva custodia è molto superiore a quello che si ricava dalla vendita di mezzi che, ormai, possono considerarsi senz'altro dei rottami.

**VALSECCHI,** *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è d'accordo con lo spirito della proposta, però vorrebbe suggerire alcuni emendamenti che di seguito espongo.

All'articolo 1 propongo di sopprimere le parole « o di monopolio », perchè nelle more di questo provvedimento è stato approvato un disegno di legge relativo all'integrazione dell'articolo 109 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi, dove è stata introdotta una norma di questo genere; ripeterla qui, ora, sarebbe del tutto superfluo.

Dell'articolo 2 propongo un altro testo di cui do lettura:

« La vendita viene fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto, secondo le norme previste dal regolamento doganale per l'alienazione delle cose confiscate e previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio penale. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».

All'articolo 3 propongo per coordinamento con l'emendamento all'articolo 2, la soppressione delle ultime parole del secondo comma, e cioè « per asta pubblica ».

Il Ministero dell'interno, poi, che ha manifestato il suo assenso alla proposta, fa presente che le stesse norme dovrebbero essere estese ai mezzi che vengono confiscati da loro, con l'aggiunta di un quarto articolo del seguente tenore: « Le norme di cui al precedente articolo si applicano ai mezzi di trasporto sequestrati come corpi di reato per motivi diversi da quelli..... ».

**FORTUNATI.** Ma se in quest'ultimo caso si tratta di corpi di reato, che c'entrano in questo provvedimento? Se il Ministero dell'interno vuole far approvare una norma del genere, la presenti per conto proprio!

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Capisco l'obiezione mossa dal senatore Fortunati e non insisto su quello che, d'altronde, era un semplice suggerimento.

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

I mezzi di trasporto sequestrati, perchè usati per commettere contrabbando a termini della legge doganale e di altre leggi fiscali speciali o di monopolio, possono essere venduti trascorsi 90 giorni dalla data del sequestro.

A questo articolo il Governo propone un emendamento soppressivo delle parole: « o di monopolio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè accolto.

(È approvato).

#### Art. 2.

La vendita vien fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto e a mezzo di asta pubblica, secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio penale, e avviso, per lettera raccomandata della ricevitore delle dogane competenti per territorio, al titolare del mezzo sequestrato.

Il Governo propone un nuovo testo dell'intero articolo 2 del seguente tenore:

«La vendita viene fatta a cura del ricevitore della dogana che ha la gestione del contesto, secondo le norme previste dal regolamento doganale per l'alienazione delle

cose confiscate e previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria che procede all'istruzione o al giudizio penale. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».

P E L L E G R I N O . Il ricevitore può vendere lui direttamente, senza fare l'asta pubblica, ma entro quali limiti?

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Appunto « secondo le norme previste dal regolamento doganale ».

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 2, così come è stato proposto dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il ricavato della vendita sarà depositato con le forme dei depositi giudiziari e rimarrà a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente sino all'esito del giudizio.

Qualsiasi diritto sul mezzo di trasporto potrà farsi valere esclusivamente sulla somma ricavata dalla vendita per asta pubblica.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole « per asta pubblica » contenute nell'ultimo comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè accolto.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 11,55.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari